



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**COPERTURA ASSICURATIVA
PER LE PERDITE OCCULTE DI ACQUA**



DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Azienda o Ente o ASA spa: ASA Azienda servizi Ambientali SpA, Contraente della polizza;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell' assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: gestione del ciclo idrico integrato dell'acqua, compreso l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altre Aziende, Consorzi, Enti, Società, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Broker: l'intermediario che ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs.209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto;

Contraente: il soggetto che stipula l' assicurazione;

Fuga o Perdita di acqua (di seguito, anche: perdita): la dispersione e/o perdita di acqua conseguente ad un fatto accidentale a seguito di rottura (anche se conseguente a vetustà o a corrosione o altra causa analoga o assimilabile) delle condutture poste a valle del contatore della Azienda e/o degli impianti interni di utilizzo dell'acqua erogata, o loro parti (compresi i pozzetti posti a valle del contatore), interrato o inglobate nelle parti edili del manufatto e/o dell'edificato e/o poste per loro natura o uso in luogo e modo tale da non consentire una loro visione, e conseguente evidenziazione del danno, diretta.

Non costituiscono Fuga o Perdita le perdite d'acqua conseguenti all'imperfetto funzionamento di rubinetti o di impianti di scarico.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Polizza: il documento che prova e regola l' assicurazione;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;



Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Utenti dell'Assicurato (di seguito, anche "utenti"):

Utenti che, in quanto intestatari di contratti di fornitura sottoscritti con l'Azienda, direttamente o indirettamente (si intendono "utenti indiretti" le singole unità di condominio) si avvalgono dell'acqua fornita dall' Azienda:

- A) Utenze uso familiare/domestico (utenze singole, aggregate o divisionali)
- B) Utenze diverse non domestiche (quali ad esempio le utenze artigianali, industriali, agricole)

Non rientrano tra gli stessi:

- i cantieri edili,
- gli utenti del servizio di erogazione che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata contratto, rinnovo e proroga

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2021 fino alle ore 24,00 del 30/06/2024.

È facoltà dell' Amministrazione rinnovare la durata contrattuale per ulteriore anno uno (1), alle medesime condizioni economiche e modalità, nessuna esclusa/eccettuata, senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni economiche e modalità, nessuna esclusa/eccettuata, senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa, la scadenza del Contratto di assicurazione per ulteriori 180 giorni.

Le opzioni di cui sopra sono comunicate dall'Amministrazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dalla naturale scadenza.

A fronte dell'attivazione di tali opzioni viene riconosciuto un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2 : Clausola di condizione risolutiva

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi variabili, nello specifico in base al numero utenti, e che è facoltà degli utenti poter manifestare la propria volontà di non aderire alla presente assicurazione, le parti convengono che, fissato in numero di **50.000** ed in numero di **300**



l'ammontare preventivato delle utenze, rispettivamente domestiche e non domestiche preventivate, si conviene tra le parti che l'Azienda contraente è tenuta a comunicare alla Società entro il termine del 31/12/2021 il numero delle utenze effettivamente aderenti a tale data.

Se tale numero risulterà inferiore a 50.000 per le utenze domestiche, si conviene di comune accordo che la presente polizza, si risolverà di diritto con effetto dalle ore 24,00 del citato termine, questo anche nel caso in cui l'Azienda contraente non comunichi i dati di cui sopra entro la scadenza convenuta.

Per gli Utenti che alla data del 31/12/2021 risulta abbiano versato il relativo contributo annuale, la copertura prestata dalla presente polizza resterà comunque efficace per dodici mesi dalla data di decorrenza della copertura.

Resta altresì inteso che nel caso in cui tutti gli Utenti assicurati ritirino la propria adesione alla copertura assicurativa oggetto del presente contratto, sia l'Amministrazione che la Società riterranno il presente contratto congiuntamente risolto, indipendentemente dal periodo mancante alla sua scadenza; in tale caso la Società, regolato il premio per il periodo di efficacia della copertura, rende all'Amministrazione il premio, al netto delle imposte, da essa anticipato per il periodo residuo.

Art. 3: Recesso dal contratto

È facoltà sia del Contraente che della Società, rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.

Per nuovi Utenti entrati in corso di annualità e che hanno versato il relativo contributo annuale, la copertura offerta dalla presente polizza resta comunque efficace per dodici mesi dalla data di adesione.

Art. 4: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata al broker di assicurazione.

ASA spa si avvale dell'assistenza e consulenza del broker RTI Willis Towers Watson /Assiteca Spa (riferimenti e-mail: william.fogli@willistowerswatson.com) con sede in Bologna, al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalla Società in misura pari al 10% dei premi lordi. La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per ASA spa.

Anche ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.



Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto - che devono essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, PEC o posta elettronica con avviso di ricevuta - avvengono anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che deve essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali - che vengono interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.lgs. n.50/2016.

È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo.

I premi o le rate di premio successivi devono anch'essi essere versati entro 90 giorni dalla scadenza. Trascorsi i termini di pagamento indicati, previa diffida e messa in mora inviata dalla Società al Contraente, l'assicurazione rimane sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Azienda assicurata sino a concorrenza dei limiti indicati in polizza, dalle perdite pecuniarie ad essa derivanti dal mancato incasso della quota parte di bolletta



conseguente al ricalcolo tariffario per perdita occulta, così come prevista dal singolo Regolamento di Servizio e definita ai sensi di polizza, nei termini di efficacia previsti al successivo art.8 "Efficacia dell'assicurazione".

Art. 8: Efficacia dell'assicurazione

Ferme le esclusioni previste, resta convenuto che la presente copertura assicurativa è efficace unicamente se dalla perdita occulta è derivato un incremento del consumo d'acqua fatturato non inferiore alla soglia di anomalia prevista dal Regolamento di Servizio che disciplina i rapporti tra Azienda e proprio utente, prevista in misura del:

- 40% (quarantaprocento) per le utenze domestiche;
- 60% (sessantaprocento) per le altre utenze;

rispetto ai consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato; nel caso non fosse disponibile alcun consumo medio dovrà farsi riferimento ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza, per utenze simili per attività e dimensioni.

Nel caso di nuove Utenze, il consumo d'acqua complessivo fatturato non deve essere inferiore al 150% del consumo medio degli Utenti con analoga concessione, ragguagliata al medesimo periodo.

La garanzia si intende operante unicamente per le utenze i cui intestatari, resi edotti dell'esistenza e/o dell'attivazione della presente copertura assicurativa, non hanno manifestato la volontà di non aderire al servizio previsto dall'Azienda.

Non è ammesso alcun rimborso a coloro che abbiano un contatore privo di sigilli.

Art. 9: Lettura del contatore

Ai sensi della Carta del Servizio Idrico Integrato, il Contraente esegue di norma due letture annue dei contatori. Nelle ipotesi di impossibilità alla lettura del contatore da parte del Contraente, è compito dell'Utente provvedere all'autolettura.

Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che è stata effettuata una sola lettura o autolettura annuale, la garanzia è operante fino a concorrenza di un importo per sinistro pari al 40% (quarantaprocento) del corrispondente massimale di polizza.



Art. 10: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per ciascun sinistro di:

- euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascun sinistro, con il limite massimo di
- euro 900.000,00 (novecentomila) per ciascuna annualità assicurativa.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 11: Estensione territoriale e operatività temporale

La copertura assicurativa è operante su tutto il territorio di interesse del servizio di erogazione dell'acqua effettuato dall' Azienda.

La copertura assicurativa opera:

- a) a decorrere dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, per gli Utenti già clienti dell' Azienda e che non abbiamo manifestato la volontà di non aderire al servizio;
- b) a decorrere dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua e contestuale adesione alla presente assicurazione, per i nuovi Utenti.

In ogni caso, la garanzia vale per le Perdite verificatesi durante il periodo dell'Assicurazione e riportate sulla fattura successiva.

All'atto della decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa comprende, in quota proporzionale, i maggiori consumi emersi in sede di fatturazione anche se riferiti a periodo di riferimento/lettura precedente al termine di cui al punto a).

Quindi la Società acconsente ad accogliere in garanzia, nei limiti di quanto previsto nel comma successivo, eventuali sinistri denunciati dall'Assicurato in corso di validità della polizza anche se riferiti a segnalazioni di utenti formalizzate all'Azienda in data anteriore alla data di decorrenza della presente copertura.

Per i consumi relativi a periodi a cavallo della decorrenza e/o scadenza dell'Assicurazione, saranno garantite le perdite verificatesi nel periodo assicurato indipendentemente dal periodo di fatturazione. Il calcolo dell'indennizzo è effettuato *pro-rata temporis*

Il premio anticipato dall'Assicurato per l'annualità in corso deve considerarsi a tutti gli effetti come premio minimo comunque acquisito.



Art. 12: Rischi esclusi dall'assicurazione

Ferma l'operatività della garanzia per i casi / eventi come precisati:

- dalle "Definizioni di polizza"
- dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione"
- dall'articolo "Efficacia dell'assicurazione"

resta in ogni caso convenuto che la Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- ◇ rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria l'assicurazione;
- ◇ inquinamento graduale;
- ◇ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ◇ presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ◇ atto terroristico di qualsiasi genere;
- ◇ atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione;
- ◇ fenomeni elettromagnetici;
- ◇ detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 13: Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione del danno

Qualora l'Utente assicurato rilevi l'esistenza di una perdita d'acqua da cui può derivare l'attivazione della presente copertura assicurativa, deve darne avviso alla Azienda nei termini previsti dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato", provvedendo nel frattempo ad effettuare o far effettuare le opportune e oggettivamente praticabili riparazioni / sostituzioni destinate a eliminare il danno.

È facoltà dell'Azienda, ricevuta la notizia dall'Utente, provvedere con propri mezzi ad effettuare accertamenti, laddove lo ritenga opportuno.

Il Contraente deve procedere alle denunce a mezzo invio di file per posta elettronica PEC, riepilogativo di tutti i sinistri del trimestre precedente, inoltrato entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di osservazione, e deve contenere tutti i dati relativi alle posizioni segnalate come previsti nel seguente capoverso, ovvero:



- Dati Utente (nominativo e indirizzo fornitura);
- Data inizio perdita;
- Data fine perdita;
- Totale metri cubi perdita;
- Totale giorni di perdita;
- Totale rimborso calcolato;
- Importo totale a carico della Compagnia;

ulteriore documentazione integrativa può essere inviata anche successivamente al suddetto termine.

La Società liquida esclusivamente il danno derivante dal maggior costo, così come determinato sulla base del ricalcolo tariffario effettuato dall'Azienda ai sensi di quanto previsto dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato", in ogni caso comprese imposte e canoni, conseguente al maggior consumo di acqua registrato.

Qualora gli effetti di un sinistro già liquidato emergessero anche nella fatturazione successiva, la Società assume il sinistro anche per tale parte residua.

La Società liquida il danno direttamente all'Azienda.

La Parti si impegnano ad attenersi a quanto previsto nel protocollo di gestione sinistri allegato alla presente polizza di cui è parte integrante.

Art. 14: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa è operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio iniziale di polizza è calcolato moltiplicando i premi lordi unitari offerti, per il totale delle Utente preventivamente dichiarate, ovvero numero 50.000 per le utenze uso familiare/domestico e numero 300 utenze diverse non domestiche.



Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base del numero delle utenze suindicate, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

Si precisa che viene convenuto un premio annuo minimo di polizza, comunque acquisito dalla Società, il cui importo indicato nello schema “**Conteggio del premio di polizza**”.

L’Amministrazione fornisce alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, l’ammontare definitivo delle Utenze assicurate.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconosce comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

Art. 16: Premio rata alla firma

Per **la sola prima annualità** e salva la possibilità di recesso prevista nell’art.2 “Clausola risolutiva espressa”:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della polizza, a titolo di ACCONTO il 30% (trentapercento) del premio annuo lordo offerto;
- b) entro **28/02/2022**, a titolo di saldo, il premio lordo conteggiato, dedotto l’acconto già pagato. **Tale importo sarà dovuto solo se raggiunto il limite minimo previsto nel succitato art. 2 “Clausola risolutiva espressa”.**

Art. 17: Partecipazione delle Società – Raggruppamento Temporaneo di Imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporanea di Imprese:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ⇒ Compagnia ... | Società mandataria |
| ⇒ Compagnia ... | Società mandante |
| ⇒ Compagnia ... | Società mandante |

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.



Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avviene per il tramite del broker, che provvede a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 18: Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

La Società deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile alla Società. La Società si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.



La Società può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora la Società riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

La Società si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. La Società inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

È altresì vietata sia alla Società sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con la Società abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

La Società risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, la Società si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte della Società, del personale in servizio presso la Società o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.



Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 20: Cause di risoluzione

ASA spa si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge n. 136/2010 ed all'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nei seguenti casi:

- b) subappalto non autorizzato;
- c) in caso di cessione del Contratto;
- d) violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01;
- e) non conformità a seguito di grave inadempimento;
- f) decadenza dal possesso dei requisiti generali e speciali;
- g) violazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010.

Art. 21: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).



CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

| Tipo utenze: | Nr. utenze | Premio lordo unitario offerto | Premio annuo complessivo offerto |
|--|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| - Utenze uso familiare/domestico | 50.000 | € xxxxx | € xxx |
| - Utenze diverse non domestiche | 300 | € xxxxx | € xxxx |
| Premio totale annuo complessivo | | euro | _____ |

Nel caso di un contatore che alimenta più unità immobiliari, i costi ed il relativo massimale saranno moltiplicati per ogni unità abitativa.



ALLEGATO 1 - Addendum al capitolato speciale (di cui fa parte integrante).

Protocollo di gestione e liquidazione sinistri.

Art. 1) Attività istruttorie a cura di ASA S.p.a.

Da parte sua ASA provvede ad effettuare le seguenti attività d'istruttoria:

- a) acquisire la denuncia sinistro presentata dall'utente accertando la completa compilazione della stessa e la presenza della corretta documentazione richiesta;
- b) sincerarsi che la denuncia di sinistro è stata presentata entro il termine previsto;
- c) accertare che l'utente dichiarante risulti essere soggetto aderente, cioè che non abbia manifestato precedente rinuncia alla copertura assicurativa;
- d) verificare dallo storico consumi dell'utenza che la dispersione risulti essere superiore del 40% (quarantaprocento) per le utenze domestiche ed aggregate e del 60% (sessantaprocento) per le altre utenze, rispetto allo standard del consumo medio rilevato nell'ultimo periodo (150% per le utenze di nuova attivazione);
- e) effettuare i conteggi relativi alla quantificazione della perdita ed alla sua valorizzazione economica, redigendo specifico documento di riepilogo;
- f) predisporre documento di storno parziale per i volumi e gli importi riconducibili a dispersione idrica ed elaborare estratto conto dell'utenza a chiusura della situazione nonché lettera di comunicazione all'utente per la conseguente notifica dell'evasione dell'istruttoria;
- g) scansionare la documentazione di cui sopra (denuncia di sinistro, documentazione fotografica, fattura di riparazione, bolletta di riferimento, conteggi predisposti, estratto conto e lettera di notifica all'utente) per il conseguente inoltro al broker.

Art. 2 Documentazione essenziale ai fini della liquidazione del danno:

- denuncia di sinistro dell'utente;
- documentazione fotografica e fattura relativa alla riparazione - oppure nei casi in cui i lavori siano stati eseguiti in economia – dettagliata dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione a regola d'arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;
- copia della fattura riportante i maggiori consumi;
- dettaglio conteggi per quantificazione perdita;
- documento di storno parziale, estratto conto utenza, lettera di notifica all'utente.



La Società, presa visione delle pratiche di sinistro evase, trasmette a ASA una distinta di liquidazione dei sinistri analiticamente descritta e riportante gli estremi identificativi del cliente comprensivi di codice fiscale e di codice cliente come registrato da ASA.

Art. 3 Modalità di trasmissione documentazione ai fini della liquidazione del sinistro – Controllo a campione

Per i sinistri di fascia di valore compreso da 0 a 300 euro la documentazione sopra elencata (conservata dal Contraente), ai fini della liquidazione, può essere oggetto di controllo integrativo a campione richiesto al Contraente dalla Società.

La richiesta di approfondimenti al contraente deve avvenire entro 30 giorni solari dall'invio del file riepilogativo trimestrale.

Il Contraente deve inviare, anche tramite broker, i documenti relativi alle pratiche oggetto di controllo integrativo a campione, entro e non oltre 60 giorni solari dalla richiesta da parte della Società.

Le pratiche su cui svolgere il controllo a campione, per i sinistri relativi alla fascia di valore in oggetto, sono scelte su iniziativa della Società; il totale campionabile è fissato in misura pari a massimo il **5%** del numero di pratiche oggetto di ogni denuncia trimestrale.

E' comunque fatto sempre salvo il diritto della Società di richiedere un'ispezione, per un massimo di due volte l'anno, presso gli archivi della Contraente attraverso un proprio perito per:

- a) verificare circostanze, natura, causa, data e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato.

Il controllo ispettivo deve essere comunicato alla Società tramite il Broker, che garantisce la presenza di un proprio incaricato durante l'ispezione.

La Contraente garantisce che ogni pratica presentata dall'utente e inoltrata per la richiesta di indennizzo sia corredata da tutta la documentazione prevista nel presente articolo.

Per i sinistri di fascia di valore compreso da 300 a 500 euro la documentazione sopra elencata (conservata dal Contraente), ai fini della liquidazione, è oggetto di controllo integrativo a campione richiesto al Contraente dalla Società

La richiesta di approfondimenti al contraente deve avvenire entro 30 giorni solari dall'invio del file riepilogativo trimestrale.

Il Contraente deve inviare, anche tramite broker, i documenti relativi alle pratiche oggetto di controllo integrativo a campione, entro e non oltre 60 giorni solari dalla richiesta da parte della Società.



Le pratiche su cui svolgere il controllo a campione, per i sinistri relativi alla fascia di valore in oggetto, sono scelte su iniziativa della Società; il totale campionabile è fissato in misura pari a massimo il **10%** del numero di pratiche oggetto di ogni denuncia trimestrale.

E' comunque fatto sempre salvo il diritto della Società di richiedere un'ispezione, per un massimo di due volte l'anno, presso gli archivi della Contraente attraverso un proprio perito per:

- a) verificare circostanze, natura, causa, data e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato.

Il controllo ispettivo deve essere comunicato alla Società tramite il Broker, che garantirà la presenza di un proprio incaricato durante l'ispezione.

La Contraente garantisce che ogni pratica presentata dall'utente e inoltrata per la richiesta di indennizzo sia corredata da tutta la documentazione prevista nel presente articolo.

Per i sinistri di fascia di valore compreso da 500 a 1.000 euro la documentazione sopra elencata (conservata dal Contraente), ai fini della liquidazione, sarà oggetto di controllo integrativo a campione richiesto al Contraente dalla Società

La richiesta di approfondimenti al contraente deve avvenire entro 30 giorni solari dall'invio del file riepilogativo trimestrale.

Il Contraente deve inviare, anche tramite broker, i documenti relativi alle pratiche oggetto di controllo integrativo a campione, entro e non oltre 60 giorni solari dalla richiesta da parte della Società.

Le pratiche su cui svolgere il controllo a campione, per i sinistri relativi alla fascia di valore in oggetto, sono scelte su iniziativa della Società; il totale campionabile è fissato in misura pari a massimo il **20%** del numero di pratiche oggetto di ogni denuncia trimestrale.

E' comunque fatto sempre salvo il diritto della Società di richiedere un'ispezione, per un massimo di due volte l'anno, presso gli archivi della Contraente attraverso un proprio perito per:

- a) verificare circostanze, natura, causa, data e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato.

Il controllo ispettivo deve essere comunicato alla Società tramite il Broker, che garantisce la presenza di un proprio incaricato durante l'ispezione.

La Contraente garantisce che ogni pratica presentata dall'utente e inoltrata per la richiesta di indennizzo sia corredata da tutta la documentazione prevista nel presente articolo.

Per i sinistri di valore superiore a 1.000 euro la documentazione sopra elencata, ai fini della liquidazione, deve essere fornita alla Società per tutti i sinistri denunciati superiori a tale importo.